



CITTA' DI FIUMICINO

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

ORDINANZA SINDACALE N. 34 del 20-05-2026

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE PER USI IMPROPRI E DIVERSI DA QUELLI POTABILI E IGIENICO-SANITARI FINO AL GIORNO 30 SETTEMBRE 2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE ACEA ATO2 S.p.A. con nota prot. n. 0417755/26 del 14/05/2026, acquisita agli atti dell'Amministrazione con pec prot. arr. 88479 del 14/05/2026, ha richiesto di *“prevedere azioni specifiche quali l'emissione di Ordinanze Comunali volte a limitare l'utilizzo della risorsa idrica unicamente per scopi potabili e a fini igienico sanitari”*;

CONSIDERATO CHE con la già citata nota prot. 88479/2026, ACEA ATO 2 riferisce che, *“sebbene i cumuli pluviometrici dell'avvio dell'anno risultino in linea con le medie stagionali, tale dato si inserisce in un ciclo siccitoso che perdura da oltre un quadriennio”*;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE, come riferito da ACEA ATO 2 nella predetta nota prot. 88479/2026, *“è fondamentale prevenire prelievi eccessivi e impropri che potrebbero compromettere l'andamento degli idrogrammi sorgivi proprio durante i mesi di massima richiesta estiva”*;

VISTO CHE le attuali risorse idriche naturali subiscono da tempo un significativo impoverimento dovuto alla riduzione della ricarica degli acquiferi a seguito di scarsità delle precipitazioni e dei cambiamenti climatici in atto, come ormai consolidato;

RITENUTO pertanto necessario ed indispensabile prevenire con decisione il consumo inutile e superfluo della risorsa idrica rispetto alle prioritarie esigenze d'igiene e di uso domestico e potabile della stessa, allo scopo di fronteggiare e prevenire la crisi idrica;

RILEVATO

- che l'uso corretto e responsabile delle risorse naturali rappresenta non solo una esigenza primaria, ma anche un obbligo morale nei confronti delle generazioni future, dandosi che l'acqua è una risorsa essenziale alla vita, che deve essere salvaguardata e protetta da ogni possibile spreco;
- che l'approssimarsi del periodo estivo coincide con una conseguente maggiore probabilità di utilizzo improprio della risorsa idrica (innaffiamento giardini, lavaggio auto, pavimentazioni esterne, riempimento vasche, piscine, ...);
- di dover provvedere regolando il consumo di acqua potabile per uso extra-domestico nel periodo estivo, al fine di garantire la disponibilità di fornitura idrica alla cittadinanza per gli usi prioritari legati all'igiene e all'uso potabile e domestico, a tutela della salute pubblica e dell'igiene dell'ambiente urbano;

VISTI

- l'art. 50 e l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 in materia dei poteri e delle prerogative sindacali in ambito di eventi ed interventi indifferibili ed urgenti a tutela della salute pubblica e al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali e delle ordinanze sindacali;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono interamente richiamate, a salvaguardia igienica della collettività, il **divieto assoluto** di utilizzo dell'acqua potabile proveniente da pubblico acquedotto per usi diversi da quelli potabili ed igienico-sanitari, e più nel dettaglio è rigorosamente vietato l'uso dell'acqua proveniente dalla rete idrica comunale per usi impropri e precisamente è fatto divieto:

- di irrigazione o simili di orti e giardini attraverso l'utilizzo di condotte con allaccio alla rete dell'acquedotto comunale;
- di riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino;
- di lavaggio di automobili/cicli/motocicli;
- di qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale;
- di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione se non da persone a questo autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- ogni altro uso improprio della risorsa, diverso da quello alimentare, domestico, per l'igiene personale, per uso medicale.

ORDINA ALTRESÌ

- che i prelievi di acqua dalla rete idrica siano consentiti esclusivamente per normali usi domestici, ovvero per tutte le attività regolarmente autorizzate, le quali necessitano dell'uso dell'acqua potabile;
- che si faccia un uso parsimonioso della risorsa idrica, evitando al massimo gli sprechi;

Sono esclusi dal presente atto gli annaffiamenti dei giardini pubblici, parchi ad uso pubblico e le aree cimiteriali, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento in orario notturno;

Sono esclusi dagli obblighi della presente ordinanza i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici e di igiene urbana, nonché i soggetti economici che impieghino l'acqua quale elemento indispensabile per la propria attività;

Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione;

Alla violazione dei divieti posti con il presente atto si applicherà una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, fatti salvi nei casi più gravi o in caso di recidiva la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 c.p.;

Avverso al presente provvedimento può essere avanzato ricorso al TAR Lazio entro sessanta (60) giorni;

DISPONE

- che il presente provvedimento **entra in vigore dalla data di sottoscrizione e fino al 30 settembre 2026**;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la Società ACEA ATO 2, anche congiuntamente con il personale della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine, provveda ad effettuare dei controlli a campione per verificare il corretto uso dell'acqua potabile;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Elettronico dell'Ente e sul portale istituzionale del Comune di Fiumicino;
- che copia della presente ordinanza venga notificata per quanto di competenza al Comando di Polizia Locale, a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, all'Ufficio Stampa per darne massima diffusione e ad ACEA ATO 2 S.p.A. per opportuna conoscenza.

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005